

Codice A1512B

D.D. 6 novembre 2018, n. 1240

L.R. n. 73/96 e s.m.i., art. 1 - Completamento lavori di "Trasferimento di presidio esistente su nuovo immobile" in Craveggia (VB) - Trasferimento della concessione del contributo in dieci annualità costanti di Euro 154.937,07 all'Unione Montana della Valle Vigizzo - Definizione dei termini per la realizzazione delle opere.

Premesso che:

- con Determinazione Dirigenziale n. 330/30 in data 24.09.01 veniva assegnato alla Comunità Montana della Valle Vigizzo (confluita dal 1.01.2010 nella Comunità Montana delle Valli dell'Ossola) un contributo in dieci annualità costanti di € 154.937,07 per i lavori di "Trasferimento di presidio esistente su nuovo immobile" in Craveggia;
- con Deliberazione di Giunta n. 24 del 18.04.08 e Determinazione Dirigenziale n. 183 del 30.04.08 della ex Comunità Montana della Valle Vigizzo veniva avviata una procedura di "project financing" ai sensi del D.Lgs. n. 163/06 e s.m.i. per la realizzazione dell'intervento in oggetto;
- con Deliberazione di Giunta n. 31 del 28.03.09 della ex Comunità Montana della Valle Vigizzo veniva conclusa favorevolmente la procedura di ricerca del promotore con l'aggiudicazione all'unico concorrente partecipante e offerente;
- con Determinazione Dirigenziale n. 269 del 13.07.09 della ex Comunità Montana della Valle Vigizzo veniva attivata la seconda fase del "project financing" attraverso l'indizione di bando pubblico avente ad oggetto l'affidamento mediante procedura ristretta della concessione dei lavori di costruzione e gestione;
- con Determinazione Dirigenziale n. 325 del 01.09.09 della ex Comunità Montana della Valle Vigizzo il procedimento si è concluso con l'affidamento provvisorio a favore dell'unico concorrente che si era proposto come promotore, poi divenuto Società di progetto ai sensi dell'art. 156 D.Lgs 12 aprile 2006, n. 163 denominata "RSA CRAVEGGIA s.r.l.", al quale è stato chiesto di produrre il progetto definitivo dell'intervento in oggetto;
- con Deliberazione dell'Organo Esecutivo n. 68 del 25.05.2011 della Comunità Montana delle Valli dell'Ossola è stato approvato il progetto definitivo dei lavori sopraindicati nell'importo complessivo di € 7.677.300,00, definendo nel contempo il relativo piano finanziario;
- con Determinazione Dirigenziale regionale n. 358 del 14.12.11 veniva approvato il progetto definitivo dei lavori sopraccitati e concesso un contributo in dieci annualità costanti di € 154.937,07 per l'esecuzione dei medesimi;
- con L.R. del 28.09.2012, n. 11 è stata disposta la liquidazione ed estinzione delle Comunità Montane, tra cui la Comunità Montana delle Valli dell'Ossola, tutt'ora in fase di liquidazione, alla quale è subentrata, agli effetti della DGR 27-3537 del 27.06.2016, l'Unione Montana della Valle Vigizzo.

Dato atto che, per le motivazioni suesposte, l'Unione Montana in oggetto, con nota n. 1367 del 22.08.2018, ha richiesto, a completamento del trasferimento dei rapporti giuridici da Comunità Montana a Unione Montana, il trasferimento del procedimento e la relativa contribuzione regionale ai sensi della L.R. 73/96 e s.m.i. e della Determinazione Dirigenziale n. 358 del 14.12.11.

Considerato che:

- la Determinazione Dirigenziale suddetta, ai sensi dell'art. 4 - 5° comma - della LR 11.09.1996 n. 73, conteneva l'indicazione dei termini di inizio ed ultimazione dei lavori;
- secondo quanto disposto dall'art. 4 - 9° comma della L.R. 73/96, così come modificata dalla L.R. 37/04, la proroga dei termini di inizio o di ultimazione dei lavori può essere disposta con atto dirigenziale per un periodo complessivo di norma non superiore a nove mesi, con esclusione dei

ritardi dovuti ad interruzione dei termini per sospensione dei lavori, approvazione di perizie, rescissione di contratti, contenzioso con le ditte appaltatrici e calamità naturali;

- la consegna dei lavori, effettuata in data 12.07.2012, è avvenuta nei termini stabiliti dalla Determinazione Dirigenziale suddetta mentre la fine doveva avvenire entro 18 mesi dal verbale di consegna dei lavori.

Considerato, altresì, che, come evidenziato nella nota suddetta e nel Verbale di Deliberazione n. 14 del 14.08.2018 della Giunta dell'Unione Montana della Valle Vigizzo ad essa allegata:

- i lavori in oggetto sono proseguiti fino al terzo SAL per un importo complessivo pari a € 1.114.132,14;
- a seguito della revoca della Delibera della società di leasing MPS Leasing, sono venuti meno i finanziamenti necessari per proseguire l'opera e pertanto, il 18 dicembre 2012, i lavori sono stati sospesi in attesa di reperire nuovi finanziamenti;
- il processo di subentro dell'Unione Montana, ai sensi della suddetta L.R. 11/12, è stato molto laborioso e ha fortemente inciso anche sull'andamento delle opere in corso a causa della concomitanza dell'esistenza della Comunità Montana, ormai delegittimata, e l'Unione Montana in costituzione e quindi non ancora operativa e legittimata ad agire con pieni poteri;
- l'Amministrazione dell'Unione Montana della Valle Vigizzo ha comunque continuato a operare in merito, in particolare trattando con il concessionario per la ripresa dei lavori, giusta la mutata e favorevole congiuntura economica con la disponibilità di un istituto di credito a garantire il finanziamento a "RSA Craveggia s.r.l.";
- in tale contesto con deliberazione di Consiglio n. 8 del 28.4.2017 l'Unione Montana della Valle Vigizzo riscontrava l'esistenza delle condizioni per poter riavviare l'iter del procedimento e proseguire celermente con l'adozione dei provvedimenti ed atti necessari e opportuni ai fini della ripresa dei lavori e dell'aggiornamento dei rapporti gestionali con la Società di progetto "R.S.A. Craveggia s.r.l.";
- nel frattempo la società di progetto "RSA Craveggia s.r.l." proseguiva nelle sue attività propedeutiche alla riapertura del cantiere, ed in particolare richiedeva il rinnovo del permesso di costruire n. 18/2010, rilasciato con nuovo provvedimento del comune di Craveggia n. 2/2018 del 12.2.2018, nonché verificava il permanere dell'efficacia dell'autorizzazione paesaggistica, agli effetti dell'art. 39 della legge n. 98 del 9.3.2013, altresì riscontrata dalla Commissione Locale del Paesaggio con verbale n. 11 del 23.2.2018;
- l'Unione Montana in oggetto è divenuta pienamente titolare dell'intero procedimento riguardante l'opera in questione solo nella primavera del 2018 in conseguenza dell'esecuzione del "piano di riparto" autorizzato dalla Regione;
- con nota del 10.08.2018 la società "RSA Craveggia s.r.l.", a seguito del riassetto societario e dell'inserimento di un qualificato finanziatore, richiedeva la riattivazione del cantiere, confermando l'investimento totale originario di € 7.677.300,00

Ritenuto di non considerare il decorso del tempo dalla sospensione dei lavori incidente su quello concesso per la realizzazione in quanto la risoluzione contrattuale tra concessionario e istituto finanziatore, non essendo imputabile al concedente, può essere ricompresa nella rescissione dei contratti di cui all'art.4, comma 9bis, della L.R. 73/96 e s.m.i., tenuto conto della ratio di tale previsione, inserita dalla L.R. n. 37/2004 nel tessuto normativo dell'originaria L.R. 73/96, di ammettere una dilazione dei termini concessi per la conclusione dei lavori, in determinati casi, al fine di raggiungere l'interesse pubblico prevalente della compiuta realizzazione dell'intervento finanziato, nonché dell'imprescindibile presenza del finanziatore nella strutturazione della finanza di progetto.

Rilevato, pertanto, che si rende necessario trasferire all'Unione Montana della Valle Vigizzo il contributo di cui alla Determinazione Dirigenziale n. 358 del 14.12.11, nonché confermare il termine per l'ultimazione dei lavori in 18 mesi naturali e consecutivi dall'originario inizio dei lavori, oltre al periodo di sospensione dei lavori.

Rilevato, altresì, che, considerata conclusa l'eccezionale sospensione dei lavori per il venir meno dell'evento che l'ha causata, occorre stabilire un termine entro il quale deve avvenire la ripresa dei lavori, pena la compromissione della soddisfazione dell'interesse pubblico perseguito con la concessione del contributo.

Ritenuto congruo fissare il suddetto termine per la ripresa dei lavori entro 45 giorni dal ricevimento della presente determinazione, tenuto conto di quanto dichiarato dalla società "RSA Craveggia s.r.l." con nota del 10.08.2018.

Rilevato, altresì, che si intendono qui confermate tutte le condizioni previste dalla L.R. n. 73/96 e s.m.i e dalla Determinazione Dirigenziale n. 358 del 14.12.11, con particolare riferimento all'importo delle opere, al numero e alla tipologia dei posti letto da realizzare, nonché alle condizioni originariamente previste nel piano economico finanziario del contratto di concessione, e che ogni variazione in tal senso dovrà essere sottoposta all'approvazione del Settore scrivente, anche ai fini dell'eventuale rideterminazione del contributo.

Vista la Legge Regionale 11 settembre 1996, n. 73 e s.m.i..

Vista la D.G.R. n. 39-29311 del 7 febbraio 2000.

Vista la D.G.R. n. 28-2550 del 26 marzo 2001.

Vista la D.G.R. n. 81-9711 del 16 giugno 2003.

Visto il D.Lgs. 12 aprile 2006, n. 163 e s.m.i. "Codice dei contratti pubblici di lavori, servizi, forniture in attuazione delle direttive 2004/17/CEE 2004/18/CE";

Visto il D.P.R. 5 ottobre 2010, n. 207 "Regolamento di esecuzione ed attuazione del D.Lgs. 12 aprile 2006, n. 163";

Visto il parere del Settore regionale Attività Legislativa e per la Qualità della Normazione prot. n. 5926/A13020 del 18.05.2015.

Tutto ciò premesso,

attestata la regolarità amministrativa del presente provvedimento, ai sensi della DGR n. 1-4046 del 17/10/2016

IL DIRIGENTE

visto il D.Lgs. 30 marzo 2001, n. 165 "Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche";

Visto l'art. 17 della Legge Regionale 28 luglio 2008, n. 23 "Disciplina dell'organizzazione degli uffici regionali e disposizioni concernenti la dirigenza ed il personale";

Visto il Decreto Legislativo 23 giugno 2011, n. 118 e s.m.i.;

Vista la nota del Direttore Regionale n. 34249 del 13.10.2017 con la quale è stata attribuita ai dirigenti la delega a gestire le risorse finanziarie disponibili sui capitoli attinenti alla materia di competenza del proprio Settore.

In conformità con gli indirizzi e i criteri disposti nella materia del presente provvedimento dalla Giunta Regionale con Deliberazione n. 39-29311 del 7 febbraio 2000.

determina

- di trasferire all'Unione Montana della Valle Vigizzo la concessione del contributo, ai sensi della L.R. 73/96 e s.m.i, pari a dieci annualità costanti di € 154.937,07, di cui alla Determinazione Dirigenziale n. 358 del 14.12.11;
- di confermare il termine per l'ultimazione dei lavori in 18 mesi naturali e consecutivi dall'originario inizio dei lavori, oltre al periodo di sospensione dei lavori;
- di stabilire che la ripresa dei lavori dovrà comunque avvenire entro 45 giorni dal ricevimento della presente determinazione, pena la compromissione della soddisfazione dell'interesse pubblico perseguito con la concessione del contributo;
- di confermare tutte le condizioni previste dalla L.R. n. 73/96 e s.m.i e dalla Determinazione Dirigenziale n. 358 del 14.12.11, con particolare riferimento all'importo delle opere, al numero e alla tipologia dei posti letto da realizzare, nonché alle condizioni originariamente previste nel piano economico finanziario del contratto di concessione;
- di stabilire che ogni variazione delle condizioni suddette dovrà essere sottoposta all'approvazione del Settore scrivente, anche ai fini dell'eventuale rideterminazione del contributo.

Avverso la presente deliberazione è ammesso ricorso al T.A.R. entro il termine di 60 giorni dalla data di comunicazione o piena conoscenza dell'atto, ovvero ricorso al Capo dello Stato entro 120 giorni dalla suddetta data, ovvero l'azione innanzi al Giudice Ordinario, per tutelare un diritto soggettivo, entro il termine di prescrizione previsto dal Codice Civile.

La presente determinazione sarà pubblicata sul B.U. della Regione Piemonte ai sensi dell'art. 61 dello Statuto e dell'art. 5 della l.r. 22/2010.

La presente determinazione non è soggetta a pubblicazione sul sito della Regione Piemonte nella sezione "Trasparenza, valutazione, merito", ai sensi degli artt. 26 e 27 del D.Lgs. n. 33/2013, in quanto la concessione delle agevolazioni è avvenuta nel 2011, prima dell'entrata in vigore del predetto decreto.

Il Funzionario estensore
arch. Cristina Cortese

IL DIRIGENTE
Dott. Livio Tesio